



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia –
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net - presidenza@ordineavvocatibologna.net

Bologna, 14 giugno 2022

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER LA NOMINA DI N. 41 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale

- visti gli articoli 29 n. 1 lett. f) e 50 n. 2 della legge n. 247/2012;
- visto il Regolamento del C.N.F. n. 1/2014 per le elezioni dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina, pubblicato il 31 marzo 2014 e successiva modifica in data 27 maggio 2022;
- sentiti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine del Distretto;

fissa

le elezioni per la nomina di n. 41 componenti del Consiglio distrettuale di disciplina per il giorno

mercoledì 20/07/2022, alle ore 15.30

presso la sede di ciascun Consiglio dell'Ordine del Distretto.

Si segnala che:

- *"il Consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti dai Consiglieri dei Consigli dell'Ordine del Distretto, riuniti in distinti seggi elettorali, su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere"* (art. 1 co. 3 del Regolamento);
- *"ogni Consiglio dell'Ordine elegge un numero di Consiglieri di disciplina pari ad un terzo dei propri componenti, approssimato per difetto"* (art. 1 co. 2 del Regolamento);
- *"qualora il numero dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina, determinato in ambito distrettuale ai sensi dell'art. 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sia superiore a*



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia –
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02

www.ordineavvocatibologna.net - presidenza@ordineavvocatibologna.net

quello risultante dalla sommatoria di tutti gli eleggibili da parte dei singoli Consigli dell'Ordine, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 2 del presente regolamento, l'individuazione degli ulteriori componenti necessari ad integrare il Consiglio distrettuale di disciplina avviene nell'ambito dei primi dei non eletti all'interno di quegli Ordini che siano portatori di resti, con l'attribuzione di un componente ciascuno, procedendosi all'assegnazione secondo un criterio di precedenza inversa rispetto al numero degli iscritti" (art. 5 co. 4 del Regolamento);

- "le espressioni di voto sono limitate, quanto alle preferenze, ad un numero pari ai due terzi, arrotondato per difetto all'unità inferiore, degli eligendi da parte del Consiglio dell'Ordine; ogni elettore può votare esclusivamente per gli iscritti al proprio Albo di appartenenza" (art. 4 co. 3 del Regolamento);

- "ogni Consiglio dell'Ordine predispose la scheda elettorale inserendo in ordine alfabetico i nominativi di tutti i candidati, recanti a fianco una casella da contrassegnare per l'espressione del voto; la scheda reca l'indicazione del numero delle preferenze da esprimersi, pari ai due terzi degli eligendi arrotondato per difetto all'unità inferiore ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, e l'avvertimento che può essere espresso un numero maggiore di preferenze esclusivamente ove queste siano destinate ai due generi; in tale ultima ipotesi il numero delle preferenze da esprimere non può essere comunque superiore a quello totale dei Consiglieri distrettuali di disciplina eleggibili dal singolo Consiglio dell'Ordine, fermo restando il limite interno dei due terzi nell'ambito di ogni genere" (art. 8 co. 1 e 2 del Regolamento);

- "sono nulle, oltre a quelle riconoscibili, le schede contenenti un numero di preferenze superiore a quello consentito, salva l'ipotesi di cui all'art. 8 co. 2 del presente Regolamento ove sia rispettato il limite di genere" (art. 10 del Regolamento);

- "l'elettorato passivo nelle elezioni presso i singoli Consigli dell'Ordine è attribuito esclusivamente agli avvocati iscritti all'Albo tenuto dallo stesso Consiglio dell'Ordine che, **entro le ore 14 del quindicesimo giorno non festivo antecedente alla data fissata per le elezioni**, abbiano presentato la loro candidatura a mezzo dichiarazione scritta depositata presso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza; non è consentita la candidatura presso un Ordine diverso" (art. 4 co. 4 del Regolamento);

- "possono candidarsi gli avvocati che: a) non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive superiori a quella dell'avvertimento; b) non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanne ancorché non definitive ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento; c) non abbiano subito, nel termine di cui sopra, condanne anche non definitive per reati non colposi; d) si trovino



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia –
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02

www.ordineavvocatibologna.net - presidenza@ordineavvocatibologna.net

comunque nelle condizioni di cui all'art. 17 co. 1 lett. f) e g) della legge n. 247/2012, anche con condanne non definitive; e) abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di almeno cinque anni" (art. 4 co. 5 del Regolamento);

- "gli avvocati iscritti che intendano proporre la propria candidatura devono **depositare, a pena di irricevibilità, dichiarazione scritta presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine di appartenenza**; ogni candidatura deve essere accompagnata dall'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di eleggibilità ed all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 4 co. 5 del presente Regolamento" (art. 7 co. 1 e 2 del Regolamento).

La presente convocazione viene inviata al C.N.F., ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine del Distretto e agli iscritti all'Ordine di Bologna mediante pec, oltre che affissa nella sede dell'Ordine e pubblicata nel sito internet dell'Ordine almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.

Con saluti cordiali.



il Presidente
avv. Italia Elisabetta d'Errico